



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di LATINA Sezione 01, riunita in udienza il 10/01/2022 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

GAGLIARDI VANIA, Presidente

POLI MARIATERESA, Relatore

MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice

in data 10/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 287/2021 depositato il 26/05/2021

proposto da

Fisherman Srl In Liquidazione - 02127100598

Difeso da

Arnaldo Todisco - TDSRLD77B09F839Q

ed elettivamente domiciliato presso arnaldotodisco@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Latina - Via Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110036423836000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120010687479000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120051483751000 IRAP 2009

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120051483852000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130009108381000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130041305385000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572014001074235000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140029122469000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150012216971000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170023929677000 IVA-ALTRO 2013

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento della domanda e condanna del resistente al pagamento delle spese e compensi al Procuratore antistatario.

Resistente/Appellato: rigetto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto al n. 287/21 RG del 26 maggio 2021 la Fisherman S.r.l. in liquidazione, rappresentata dal Liquidatore sig. Pio Buonocore, domiciliata e difesa come in atti, previa sospensione degli atti impugnati e con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore di procuratore antistatario, impugnava:

estratto di ruolo del 10 marzo 2021 da cui risultava essere debitore per le cartelle di pagamento come elencate nel ricorso e sotto riportate, notificando ad Agenzia Entrate Riscossione che si costituiva in giudizio in data 22 novembre 2021.

Il ricorrente chiede dichiararsi la nullità e/o invalidità delle cartelle impugunate:

1)057220110036423836000

2)057220120010687479000

3)057220120051483751000

4) 057220120051483852000

5) 057220130009108381000

6) 057220130041305385000

7) 057220140010742235000

8) 057220140029122469000

9) 057220150012216971000

10) 057220170023929677000, tutte iscritte a ruolo, per omessa notifica secondo i modi prescritti dalla legge.

Chiede che la prova delle notificazioni avvenga per deposito in originale.

L'ammontare delle cartelle è pari ad € 1.248.256,08 al netto da interessi, sanzioni e aggi.

La ricorrente chiede, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto, stante l'ingiusto, grave ed irreparabile danno derivante dalla esecuzione.

Nel merito argomenta sulla base delle seguenti eccezioni:

1) nullità per omessa notifica delle cartelle ex art. 25-26 del DPR 602/73, art. 140 c.p.c. e art. 60bis DPR 600/73;

2) nullità per violazione dell'art. 24 Costituzione e del combinato disposto artt. 6, 7, 17 L. n. 212/2000;

3) violazione dei principi di discrezionalità amm.va, logicità, ragionevolezza, e correttezza a mente della L. 212/2000.

Inoltre, aggiunge elementi sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo; sulla natura dell'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento; sull'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c.; sulla legittimazione passiva della Agenzia Entrate Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, controdeduce su tutti i punti, deposita documentazione ed in particolare argomenta nei seguenti termini:

1) inammissibilità di tutte le censure opposte, stante la corretta notificazione delle cartelle, ciò in ragione della irretrattabilità del credito in cartella se non opposto nei termini, divenendo lo stesso definitivo in caso contrario;

2) mancanza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 100 c.p.c. in assenza di qualsivoglia azione volta alla riscossione esecutiva, in mancanza di richiesta di sgravio in sede di autotutela, senza che venga chiesta la prescrizione; in presenza di corretta notificazione delle cartelle di pagamento;

3) inammissibilità della impugnazione anche con riferimento ad altri atti sottesi e successivi alle cartelle

di cui si contesta la mancata notifica; precisamente controparte richiama l'intimazione di pagamento n. 05722019901108876100 la quale è stata notificata successivamente alle cartelle de quibus e non impugnata. Da cui la maturata decadenza ad impugnare anche le cartelle citate in premessa e la inammissibilità della domanda relativa a vizi che non siano attinenti all'atto impugnato;

4) corretta notificazione degli atti impugnati (cartelle e intimazione). La notificazione da parte del pubblico ufficiale forma piena prova di quanto attestato fino a querela di falso; la documentazione versata in atti è utilizzabile e legittima (ruolo e referti di notifica che comprovano il titolo esecutivo). In base a recente Cassazione è sufficiente allegare alla attestazione di notifica l'estratto di ruolo senza bisogno di depositare l'originale della cartella;

5) la cartella è ben motivata e non si capisce come possano essere sollevati vizi su atti di cui la parte assume non aver ricevuto notificazione. L'art. 7 Statuto contribuente non si applica agli atti della riscossione, in ogni caso le cartelle sono state redatte e motivate secondo gli standard di legge e dei DM di riferimento.; vi sarebbe comunque carenza di legittimazione passiva perché la redazione della cartella è imputabile all'Ente creditore. Non vi sarebbe comunque pregiudizio dal presunto difetto di motivazione, stante la impugnazione ampia portata avanti dal contribuente che è indicativa del corretto esercizio del diritto alla difesa;

6) non v'è alcuna violazione del principio di discrezionalità, logicità e ragionevolezza da parte dell'Ente di riscossione, perché oggetto di impugnazione è l'estratto di ruolo che costituisce mera riproduzione grafica del ruolo da esso discendendo, dai contenuti vincolati ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 602/73;

7) sulla richiesta cautelare non è stata argomentata alcuna ragione probatoria a fondamento della stessa non potendo essa discendere automaticamente dal valore dei crediti portati in cartella.

La parte ricorrente depositava ulteriori memorie scritte affermando che per alcune cartelle la prova della notifica non potesse valere in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 145 c.p.c.; per altre cartelle risulta la notifica a mezzo PEC su indirizzo secondario e mancherebbe la visura camerale laddove la firma risulta invalida e sconosciuto il mittente.

Inoltre, afferma che la domanda non riguarderebbe impugnazione di estratto di ruolo ma sarebbe volta ad accertare l'illegitima irregolarità fiscale per il rilascio del certificato di regolarità di anagrafica tributaria ostativo e causa di esclusione di Art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed il presente giudizio rinetra nelle ipotesi ammissibili di proponibilità di cui all'art. 3 bis aggiunto in sede di conversione al dl 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 20.12.2021". Conclude per l'accoglimento della domanda e la condanna del resistente al pagamento delle spese e compensi al Procuratore antistatario.

Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022, svoltasi sulla base delle disposizioni emergenziali dettate dell'art.27, d. l. n.137/2020, convertito in legge n.176/2020, e s.m.i., la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di sospensione è assorbita dalla decisione di merito. In ogni caso la ricorrente nulla motiva o deduce ai fini di comprovare gli elementi presupposti del provvedimento cautelare (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*).

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto all'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/73, come introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301) che ha disposto con l'art. 1, comma 1, la conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Difatti, il nuovo art. 12 nel comma di recente introduzione, prevede che *“L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”*.

Nel caso di specie, la norma la cui applicazione è invocata dalla stessa ricorrente, non può essere utilizzata a sostegno della tesi difensiva in quanto la parte non prova in alcun modo quanto sostenuto, vale a dire nessuna delle circostanze eccezionali per le quali è possibile impugnare l'estratto di ruolo risulta comprovata in atti.

Che la norma sia applicabile al caso di specie si può dedurre in quanto trattasi di norma di interpretazione ad efficacia retroattiva, incidente sul regime processuale delle impugnazioni e, in quanto tale, immediatamente vigente. D'altro canto, sul regime di impugnazione dell'estratto di ruolo si era formata una giurisprudenza di legittimità contrastante. La nuova norma, pone limiti al diritto di impugnazione del contribuente: non è possibile impugnare l'estratto di ruolo mentre ruolo e cartella di pagamento, che si assumono invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione solamente in tre tassative ipotesi. L'estratto di ruolo – lo spiega la stessa giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. 22507/2019 - non è altro che un elaborato informatico, creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell'interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l'esattore carente del relativo potere).

Sovente, il contribuente impugnava l'estratto di ruolo, spiegando di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo incidentalmente, asserendo il più delle volte la sussistenza di vizi della notifica delle cartelle di pagamento emesse a suo carico.

Fattispecie esattamente descritta nel ricorso da parte della ricorrente odierna.

Allo stato, pertanto, considerato che espressamente il legislatore ha escluso tale possibilità, il ricorso deve considerarsi inammissibile ai sensi del citato art. 19.

La novità normativa, in definitiva, dirime il contrasto interpretativo esposto, sancendo, anzitutto, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

In sede di prima analisi, la norma pare costruita su uno scrutinio del principio dell' "interesse ad agire", ex articolo 100 c.p.c., di cui il legislatore, con presunzione *iuris et de jure*, presume l'inesistenza in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo.

In questo senso, vengono limitate anche le ipotesi di eccezioni nei confronti dei ruoli e delle cartelle di pagamento, che si assumono invalidamente notificati.

In proposito, il contribuente deve dimostrare che, dall'iscrizione a ruolo, possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, in talune circostanze, nonché per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Quanto detto costituendo motivo di inammissibilità rilevabile preliminarmente, assorbe tutte le altre ragioni di impugnazioni.

In considerazione della novità normativa le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022